



REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

AREA PRIMA

SERVIZIO PARTECIPAZIONI REGIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2060 DEL 11-04-2025

OGGETTO: DD N. 1724 DEL 27.03.2025. AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATI IDONEI ALLA DESIGNAZIONE DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING DELLA REGIONE MOLISE DENOMINATA "MOLISE DATI-SOCIETÀ INFORMATICA MOLISANA – SPA". CHIARIMENTI E PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
MARIA PIA DE MARINIS

Campobasso, 11-04-2025

word-wrap:break-word'>

IL DIRIGENTE REGGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

RICHIAMATA la DD n. 1724 del 27.03.2025 con la quale si è proceduto all'approvazione dello schema di avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati idonei alla designazione di componente del Consiglio di amministrazione della società in *house providing* della Regione Molise denominata “Molise Dati - Società informatica molisana Spa;

VISTO l'avviso pubblicato sul BURM n. 17 in data 01.04.2025 che fissa il termine di presentazione delle candidature al 15° giorno dalla data di pubblicazione (16.04.2025);

RICHIAMATO l'art. 6 dell'Avviso pubblico relativo alle modalità di svolgimento della procedura nel quale si dichiara che “sono ammesse le candidature pervenute entro il termine indicato nella successiva sezione “Modalità di presentazione delle candidature” e in possesso dei requisiti di partecipazione previsti al precedente punto 3” (...);

RICHIAMATO altresì l'art. 3 del predetto avviso inerente i requisiti di partecipazione che alla lettera q) prevede che i candidati “*non versino in una situazione di quiescenza ex art. 5, comma 9, D.L. 95/2012 e s.m.i.*”;

VISTO quanto disposto dall'art. 5, comma 9, D.L. 95/2012 e s.m.i. in ordine al divieto imposto alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi a soggetti in quiescenza il quale dispone testualmente “*È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, (...) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza*”. *Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata (...)*;

DATO ATTO del D.L. 15 maggio 2024, n. 63 coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2024, n. 101 di eliminazione del divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi ai professionisti (iscritti agli albi professionali) che percepiscono l'assegno di pensione e che pertanto dal combinato disposto dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il divieto non si applica agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto che proseguono la loro attività professionale e resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 489 della legge 27 dicembre, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con modif., dalla legge 28 marzo n. 26;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura, chiarire ulteriormente quanto disposto dall'art. 3, lett. q) dell'avviso medesimo in virtù delle deroghe introdotte dalla normativa vigente di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.e ii., in

relazione al generale divieto di conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organo di governo delle amministrazioni pubbliche e degli enti e società da esse controllati;

DETERMINA

1. 1. in relazione al generale divieto di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii. in virtù delle deroghe apportate alla disciplina generale intervenute successivamente alla data di approvazione del citato D.L., ancorché richiamate implicitamente nell'articolo medesimo art.3, lett. q) dell'Avviso pubblico approvato con DD n. 1724/2025, si chiarisce che sono ammissibili le manifestazioni di interesse alla nomina di Consigliere di amministrazione della società partecipata della Regione Molise, denominata Molise Dati Spa, di soggetti previsti dalle deroghe, in particolare di soggetti:
 - a) in quiescenza, i cui incarichi sono comunque consentiti a titolo gratuito. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata;
 - b) già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto D.L. 95/2012 iscritti agli ordini professionali e che proseguono la loro attività professionale. L'incarico è consentito a titolo oneroso nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa di cui al D.L. 63/2024;
2. di prorogare, in virtù del presente chiarimento e al fine di garantire la più ampia partecipazione alla procedura anche da parte di soggetti in quiescenza nei limiti di cui alla predetta normativa, di giorni 15 giorni la scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 7, punto 3 dell'Avviso pubblico approvato con la DD n. 1724 del 27.03.2025 e pubblicato sul BURM n. 17 in data 01.04.2025, finalizzato alla formazione di un elenco di candidati idonei alla designazione di componente del Consiglio di amministrazione presso la società in house providing della Regione Molise denominata "Molise Dati - Società informatica molisana Spa;
3. di dare atto che il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è differito di 15 giorni rispetto a quello originariamente fissato (16.04.2025) e fermo restando le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico;
4. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
5. di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa di cui alla DGR n. 49/2024 recante "Piano dei Controlli successivi di regolarità amministrativa della Regione Molise";
6. di pubblicare il presente provvedimento nel BURM - Sezione Avvisi.

SERVIZIO PARTECIPAZIONI REGIONALI
IL DIRETTORE
MARINA PREZIOSO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82